



Corte dei Conti
Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva

visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);

vista la richiesta di parere avanzata dal Presidente della Provincia Regionale di Enna con nota prot. n. 126 in data 28 agosto 2008, presa in carico dal Servizio di supporto di queste Sezioni riunite il successivo giorno 29 al n. 187/Cons;

vista l'ordinanza n. 35 del 17 settembre 2008 con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il Collegio per la data odierna;

udito il relatore, Consigliere Maurizio Graffeo;
nella camera di consiglio del 22 ottobre 2008, ha emesso la seguente



DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe il Presidente della Provincia Regionale di Enna ha inoltrato a queste Sezioni riunite una richiesta di parere in merito all'assegnazione di dispositivi di telefonia mobile ad amministratori e consiglieri provinciali.

Nella anzidetta nota si premette che il Dirigente degli Affari Generali della Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art 2, comma 595, della legge finanziaria per il 2008,

ha comunicato al gestore telefonico della rete aziendale la cessazione definitiva delle utenze intestate ai Consiglieri Provinciali a decorrere dal 15 giugno 2008 (data in cui si è provveduto al rinnovo degli Organi della Provincia).

In relazione a tale provvedimento, il Presidente del Consiglio Provinciale ha rappresentato di non condividere l'interpretazione letterale dell'anzidetta norma da parte del Dirigente sulla base di alcune considerazioni che di seguito si sintetizzano. La norma in questione, innanzitutto, si riferirebbe espressamente al personale dipendente e non agli amministratori locali. La riforma del titolo V della Costituzione, poi, avrebbe comportato una nuova dimensione dell'Istituzione locale investendo anche la figura del Consigliere, la cui identità si costruisce oggi fuori dalle aule consiliari. La normativa di che trattasi, infine, non troverebbe applicazione automatica nella Regione Siciliana ostandovi sia l'art. 14 dello Statuto, sia la circostanza che la stessa non sarebbe riconducibile ai principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Ciò premesso e considerato che la problematica esposta investe questioni giuridiche di portata generale per gli enti locali, si chiede alla Corte un parere sulla corretta interpretazione dei commi 594-595 dell'art. 2 della legge 294 del 2007, in ordine alla legittima assegnazione di cellulari di servizio ad amministratori, consiglieri provinciali e dirigenti.

* * *



Il Collegio, rilevata preliminarmente l'ammissibilità della richiesta di parere sotto i profili soggettivo ed oggettivo, osserva come la legge finanziaria per il 2008, "ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture delle amministrazioni pubbliche", preveda all'articolo 2, comma 594, l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di taluni beni, ricomprendendo tra gli stessi (comma 595) le apparecchiature di telefonia mobile, relativamente alle quali vengono, peraltro, fornite apposite prescrizioni sulle modalità e sui vincoli per la loro assegnazione. Premesso che sia i Comuni, che le Province, come espressamente disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientrano nell'ambito delle "amministrazioni pubbliche" indicate

dall'anzidetta norma, v'è da segnalare che, in merito ai sistemi di telefonia e di telecomunicazioni delle citate amministrazioni, il Ministro per la Funzione Pubblica, con direttiva del 30 ottobre 2001, aveva già dettato specifici criteri di regolazione al fine di garantirne la diffusione, in un'ottica, comunque, di contenimento della spesa. Si prescriveva in particolare che "l'assegnazione e l'uso dei sistemi telefonici, fissi e cellulari, devono rispondere all'interesse ed alle esigenze dell'amministrazione, al miglioramento della qualità del lavoro e della produttività ed alla capacità dell'amministrazione di soddisfare i bisogni nuovi della collettività", pur sempre "in un quadro di economia ed efficienza". Per quanto riguarda i sistemi di telefonia mobile, inoltre, l'assegnazione delle apparecchiature secondo modalità *open*, ovvero con la possibilità di effettuare telefonate in Italia ed all'estero, veniva subordinata alle esigenze di reperibilità del beneficiario e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, mentre, per l'utilizzo a fini privati delle apparecchiature, si disponeva l'obbligatorio utilizzo del contratto con doppia fatturazione.

La legge n. 244 del 2007 rende attuali dette prescrizioni, ribadendo la limitazione dell'assegnazione di telefoni cellulari "ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità", con la conseguente limitazione del beneficio "al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso". E' da escludere, però, che tali disposizioni riguardino solamente i dipendenti e non già anche gli amministratori degli enti locali. Il comma 595 di che trattasi, innanzitutto, non è una norma a carattere meramente ricognitivo in quanto, nell'ambito di misure finanziarie restrittive della spesa pubblica, reca in materia disposizioni nuove e limitative rispetto ai precedenti assetti che si erano potuti creare nei vari enti, come, peraltro, dimostra l'uso di alcune espressioni ivi contenute quali "circoscrivere" ed "ai soli casi". Lo specifico riferimento al "personale" che "debba assicurare pronta e costante reperibilità" va, pertanto, interpretato nel senso che, al di fuori degli anzidetti casi, è vietata l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile a qualsiasi potenziale destinatario. D'altra parte, l'utilizzo del termine "personale" (senza altra ulteriore specificazione) non sembra consentire un'interpretazione restrittiva della norma in modo da limitarne l'applicazione ai soli dipendenti e ciò in considerazione della opposta e ricorrente tecnica legislativa (cfr. ad esempio, l'art. 93 del TUEL



il quale, pur essendo ricompreso nel Titolo IV dedicato a "Organizzazione e personale", disciplina tuttavia la responsabilità patrimoniale non solo dei dipendenti, ma anche degli amministratori degli enti locali). Né all'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni di che trattasi agli amministratori locali può pervenirsi sulla base della considerazione che la c.d. riduzione dei costi della politica trova compiuta regolamentazione all'art. 2, commi da 23 a 32, della legge n. 244 del 2007. Lo stesso comma 594, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture pubbliche, fa infatti esplicito riferimento a misure che hanno per oggetto altri beni (autovetture di servizio) che, al pari degli apparati di telefonia mobile, potrebbero essere utilizzati dal personale legato all'ente non solo da rapporto d'impiego (dirigenti ed altro personale del comparto), ma anche da quello di servizio (amministratori di cui all'art. 77, comma 2, del TUEL).

E' da segnalare, infine, per completezza espositiva che tali iniziative devono essere comunque inquadrare nell'ambito dei piani triennali di razionalizzazione che gli enti sono obbligati ad adottare (art. 2, comma 594), accompagnandoli, a consuntivo annuale, con una relazione da trasmettere agli organi di controllo interno e alla competente Sezione regionale di questa Corte (art. 2, comma 597).

In altri termini, ad avviso del Collegio le disposizioni di che trattasi, nei limiti ed alle condizioni innanzi illustrate, hanno per destinatari non solo i dirigenti e gli altri dipendenti, ma anche gli amministratori ed i consiglieri degli enti locali.

Fornite le indicazioni utili per una corretta interpretazione della normativa in esame, il Collegio ritiene infine che la stessa trovi immediata ed automatica applicazione per tutti gli enti locali della Regione siciliana. Ed invero, pur considerando che l'art. 14, comma 1, lett. o), dello Statuto regionale attribuisce all'Assemblea competenza legislativa esclusiva in materia di "regime degli enti locali", occorre tuttavia porre in evidenza come la Regione siciliana abbia in effetti legiferato in materia con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Con tale provvedimento, nel recepire – con modificazioni ed integrazioni – la legge nazionale 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), per quanto riguarda, invece, l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (cfr. art. 1, lett. i, che richiama l'art. 55 della legge n. 142) si è operato un rinvio dinamico alla legge dello Stato. In considerazione di



ciò e tenuto conto che le disposizioni recate dall'art. 2, commi da 594 a 599, della legge n. 244 del 2007 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (in tal senso recita il comma 600) comunque riconducibili all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, è di tutta evidenza come gli stessi trovino applicazione nella Regione siciliana senza necessità di alcun formale recepimento.

P. Q. M.

Nelle esposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva in ordine alla richiesta in epigrafe.

Manda al Servizio di supporto la trasmissione di copia della presente deliberazione al Presidente della Provincia Regionale di Enna.


L'ESTENSORE

(Maurizio Graffeo)



IL PRESIDENTE

(Antonino Sancetta)



Delibera depositata in Segreteria in data

19 NOV. 2008

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Laura Suriano)

